

## Fissati i limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi

L'INAIL indica gli importi validi per il 2019, tenendo conto delle nuove tariffe

/ Elisa TOMBARI

Con la circolare n. [11/2019](#), l'INAIL ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei **premi assicurativi** (sia ordinari che speciali unitari) relativi all'anno 2019, rivalutati in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT, risultato pari, nel 2018, all'1,1%.

Dopo aver ricordato che i due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alle lavorazioni assicurate (dal **1° gennaio 2019** sono in vigore le nuove tariffe, introdotte dal DM del [27 febbraio 2019](#)) e l'ammontare delle retribuzioni (con la precisazione che la retribuzione imponibile si distingue in retribuzione effettiva, convenzionale o di ragguglio), l'Istituto precisa che il nuovo limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 48,74 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.267,24 euro.

Restano **escluse** dall'adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni corrisposte a specifiche categorie di lavoratori, come ad esempio gli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera valido per il 2018 è pari a 43,35 euro (contro i 42,88 euro del 2018. Cfr. circ. INAIL [20/2018](#); si veda ["Fissati i limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi"](#) del 19 aprile 2018).

Invece, laddove il premio assicurativo venga calcolato su di un **imponibile convenzionale**, il limite minimo di retribuzione giornaliera generalmente previsto per l'anno 2019 è pari a 27,07 euro, con la precisazione che quest'ultimo è valido in relazione alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Viceversa, per i lavoratori non soggetti a tale limite, occorre considerare il minimale giornaliero previsto per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 48,74 euro.

Quanto ai compensi dei lavoratori con **incarichi dirigenziali**, la cui base imponibile per il calcolo del premio è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita, si precisa che la retribuzione convenzionale oraria da considerare con decorrenza 1° luglio 2018 ammonta a 12,67 euro, quella giornaliera a 101,36 euro, mentre quella mensile è pari a 2.534,03 euro.

Per quanto riguarda invece le retribuzioni di **ragguaglio**, normalmente utilizzate per il calcolo dei premi soltanto in via residuale, in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale, l'INAIL rende noto che dal 1° luglio 2018 l'imponibile giornaliero e mensile aumentano rispetto allo scorso anno – in cui invece erano ri-

masti invariati rispetto all'anno precedente – rispettivamente, pari a 54,58 euro e 1.364,48 euro.

Per i lavoratori **parasubordinati**, invece, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti ([art. 50](#) del TUIR), nel rispetto del minimale e massimale di rendita (calcolati considerando che il rapporto di co.co.co. non prevede una prestazione a tempo).

In pratica, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, il valore minimo e massimo dell'imponibile mensile ammontano rispettivamente a 1.364,48 euro e a 2.534,03 euro. Per gli sportivi professionisti dipendenti (il cui parametro di riferimento è la retribuzione effettiva) i limiti minimi e massimi di imponibile sono invece calcolati annualmente e ammontano rispettivamente a 16.373,70 euro e 30.408,30 euro.

### Presi in esame anche i premi speciali unitari

Infine, la circolare n. 11/2019 prende in esame i **premi speciali unitari**, previsti nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendano difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario. Tra i vari, si segnalano i premi validi per il 2019 riferiti ai titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati all'imprenditore artigiano. Al riguardo, l'INAIL ricorda che tali premi si determinano in relazione alla retribuzione annua prescelta e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi, in applicazione delle Modalità di applicazione dei premi (MAT) 2019, approvate con il DM 27 febbraio 2019 (si veda ["«Artigiano di fatto» inquadrato direttamente dall'INAIL"](#) del 24 aprile 2019).

In questo caso, la retribuzione minima giornaliera è pari a 48,74 euro, mentre quella annuale a 14.622 (48,74 x 300); invece, i relativi premi minimi annuali "a persona" differiscono in relazione alle 9 classi di rischio, con importi che vanno da un minimo di 81,90 euro (1a classe) a un massimo di 1.450 (9a classe di rischio). L'INAIL ricorda infine che le nuove modalità di applicazione delle tariffe hanno previsto la riduzione del premio di rata in sede di **autoliquidazione**, in caso di cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti i soggetti autonomi artigiani dell'azienda o solo di una parte di essi, intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (per quest'anno fissata il 16 maggio). In tal caso il premio di rata è riportato al minor periodo di attività anziché in ragione d'anno.